

		Sentenza n. 160/2024
		
	REPUBBLICA ITALIANA	
	IN NOME DEL POPOLO ITALIANO	
	LA CORTE DEI CONTI	
	SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE per il VENETO	
	Composta da	
	TONOLO Marta Presidente	
	ZAFFINA Innocenza Consigliere	
	ALBERGHINI Daniela Consigliere, relatore	
	ha pronunciato la seguente	
	SENTENZA	
	Nel giudizio di conto iscritto al n. 31961 del registro di Segreteria avente ad	
	oggetto il conto giudiziale n. 56526 depositato il 21 dicembre 2017 e reso	
	dell’agente contabile Ghirardello Simonetta, quale consegnatario delle	
	tessere personali di riconoscimento mod AT e BT dell’Ufficio Territoriale di	
	Governo – Prefettura di Verona per il periodo 1.1.2016/8.2.2016;	
	Vista la relazione n.500/2022 del Magistrato Istruttore sul conto, redatta in	
	data 21 dicembre 2022;	
	Vista la memoria depositata dall’agente in data 22 febbraio 2024;	
	Visti gli altri atti e documenti tutti di causa;	
	Uditi all’ udienza del 18 aprile 2024, celebrata con l’assistenza del	
	segretario d.ssa Mara Agostini, data per letta la relazione del magistrato	
	relatore Cons. Daniela Alberghini, il Pubblico Ministero, nella persona del	
	Sostituto Procuratore Regionale Massimiliano Spagnuolo e la d.ssa Spadaro	
	per l’Ufficio territoriale di Governo, presente l’agente, come da verbale.	

SVOLGIMENTO IN FATTO

Con relazione di deferimento n.500 in data 21 dicembre 2022 il Magistrato istruttore ha chiesto di sottoporre a giudizio della Sezione il conto giudiziale n. 56526, dell'agente contabile Ghirardello Simonetta, quale consegnatario delle tessere personali di riconoscimento mod AT e BT dell'Ufficio Territoriale di Governo – Prefettura di Verona per il periodo 1.1.2016/8.2.2016, depositato il 21 dicembre 2017.

Riferiva il Magistrato istruttore che il conto, redatto su mod. 65, riportava, tanto per le tessere mod AT, quanto per le tessere mod. BT, una scrittura di “storno” di un consistente numero di tessere per “errori di esercizi precedenti”.

Il conto era stato corredato da due dichiarazioni con le quali l'agente rendeva noto che, in vista della cessazione dall'incarico e del passaggio delle consegne all'agente subentrante, aveva provveduto al “controllo della consistenza effettiva” delle tessere in giacenza, riscontrando una discordanza tra quanto risultante dai registri e quanto riportato nei conti giudiziali degli esercizi dal 2000 al 2015.

Tale discordanza consisteva nel mancato scarico nel conto giudiziale dell'esercizio di competenza di alcune tessere annullate o rilasciate (pur regolarmente annotate nel registro), cosicchè la giacenza iniziale al 1.1.2016, pari rispettivamente a 90 e 93 tessere (corrispondente al valore di chiusura del conto dell'esercizio precedente), non corrispondeva al reale valore di carico, rispettivamente pari a 41 e 58.

Riteneva, quindi, il Magistrato che la gestione dell'agente fosse avvenuta in assenza di qualsivoglia controllo sulle giacenze (sia all'atto dell'assunzione

della qualifica, sia nel corso della gestione in occasione delle rendicontazioni) e, quindi, in difformità dai doveri connessi alla qualifica rivestita e all'incarico ricevuto.

In sede istruttoria era stata prodotta unicamente una lista, suddivisa per esercizi (dal 2000 al 2015) contenente l'elenco dei numeri e degli intestatari delle tessere (mod. AT e BT) rilasciate e/o annullate (asseritamente) registrate ma non scaricate nel corrispondente conto giudiziale, ma non il relativo registro. Ciò non aveva consentito la verifica della regolarità sostanziale della gestione e l'assenza di smarrimenti o furti. Il conto, afferente peraltro l'ultima gestione dell'agente, veniva quindi deferito all'esame del Collegio.

Con decreto in data 22 novembre 2023 veniva fissata l'udienza del 14 marzo 2024 per la trattazione del giudizio, successivamente rinviata, con decreto presidenziale del 23 febbraio 2024, all'udienza del 18 aprile 2024.

In data 22 febbraio 2024 l'agente, per il tramite della Prefettura di Verona, depositava memoria con la quale, premesso che non era mai stato redatto alcun verbale di passaggio delle consegne all'atto del subentro della sig.ra Ghirardello al precedente agente e che, pertanto, alcuna responsabilità nella gestione dei beni era mai sorta in capo alla stessa Ghirardello, la stessa rappresentava di aver confidato in buona fede, sulla base dei principi di lealtà e correttezza nei rapporti tra collegi, nella correttezza delle risultanze del conto relativo all'ultima gestione del precedente agente, i cui dati ha riportati nei conti redatti dall'esercizio 2013 in poi. Precisava, inoltre, che, stante l'incardinamento in una articolata struttura amministrativa, non era dotata di quel grado di autonomia che le avrebbe

consentito di redigere *ex se* il verbale di verifica iniziale delle consistenze (che al contempo rappresenta una garanzia per l'amministrazione e per l'agente), al quale non avrebbe potuto sopperire neppure la mera ricognizione eseguita dall'agente.

All'odierna udienza il Pubblico Ministero, rilevando che quelle contestate erano carenze oggettive, evidenziava la responsabilità dell'agente, ostativa all'approvazione del conto e al discarico. Il rappresentante della Prefettura di Verona – UTG, richiamando la memoria depositata dall'agente, precisava che le tessere *de quibus* sono modelli ormai in disuso, destinati alla distruzione.

All'esito della discussione il giudizio è stato trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Oggetto del presente giudizio è il conto relativo alla gestione delle tessere (cartacee) mod. At e BT dell'agente Simonetta Ghirardello, agente contabile a materia della Prefettura di Verona – UTG, per il periodo 1.1.2016-8.2.2016.

Non vi è prova in atti dell'avvenuta nomina formale della sig.ra Ghirardello quale agente contabile a materia, pure affermata dalla stessa nella propria memoria (pag. 1, terzo "a capo"): i provvedimenti acquisiti in istruttoria, infatti, hanno ad oggetto la nomina (e la successiva proroga) dell'agente unicamente quale "*consegnatario dei beni mobili di proprietà dello Stato in dotazione all'alloggio prefettizio e agli Uffici della Prefettura di Verona*", con mero debito di vigilanza.

Allo stato degli atti, pertanto, deve ritenersi che la sig.ra Ghirardello, funzionario economico - finanziario in servizio presso la Prefettura di

Verona -UTG, abbia svolto in via di fatto dal 1.1.2012 al 2.8.2016 le funzioni di agente contabile a materia delle tessere mod AT – BT, circostanza che sembrerebbe avvalorata dall'assenza di un formale passaggio delle consegne dall'agente contabile che in precedenza aveva svolto la medesima funzione.

Va ricordato, a tale proposito, che la qualità di agente contabile deve essere riconosciuta in capo a chiunque sia consegnatario di generi, oggetti e materie appartenenti allo Stato (art. 178 RD n. 827/1924, lett. c) o prenda "ingerenza negli incarichi" anche solo di fatto (art. 178 RD n. 827/1924 lett. e) e che, per ciò solo, diviene destinatario di tutti gli obblighi -e delle relative responsabilità- connessi alla funzione.

2.L'art. 10 del DPR n. 254 del 2002, nello stabilire l'obbligo di custodia in capo al consegnatario del bene, prevede (comma 3) che *"I consegnatari hanno l'obbligo della tenuta delle prescritte scritture contabili nelle forme e secondo le modalita' di cui al capo II del presente titolo"*; in particolare, il successivo art. 16 disciplina l'obbligo di tenuta dei registri e delle altre scritture contabili e l'art. 26 prevede che, in caso di *"cambio del consegnatario"*, *"il passaggio dei beni avviene al momento del cambio sulla base della materiale ricognizione dei beni risultanti dall'inventario e dalle altre scritture previste."* e che (comma 2) *"Il passaggio puo' avvenire, in situazioni eccezionali da motivare, con la clausola della riserva; in tal caso essa deve essere sciolta, una volta effettuata da parte del nuovo consegnatario la ricognizione dei beni, entro un periodo di tempo non superiore a tre mesi. Qualora circostanze eccezionali lo richiedano, tale termine puo' essere prorogato non oltre due mesi dal dirigente dell'ufficio*

da cui il consegnatario dipende”.

Al successivo quinto comma il medesimo art. 26 prevede che: *“Della consegna e' redatto apposito verbale nel quale e' dato atto anche dell'eseguita ricognizione dei beni, evidenziando quelli in condizione d'uso precario nonche' quelli mancanti. In questo ultimo caso e' effettuata la segnalazione alla competente Procura regionale della Corte dei conti.”*

L'adempimento, doveroso, non risulta essere stato posto in essere all'atto dell'assunzione dell'incarico da parte dell'agente: ciò, tuttavia -e contrariamente a quanto affermato nella memoria difensiva-, se certamente costituisce una grave irregolarità nella gestione, non costituisce causa esimente della responsabilità in capo all'agente subentrante, seppur di fatto.

Tali adempimenti (cfr. anche gli artt. 181, 182 e 612 RD 827/24 che sono considerati espressione di principi generali in materia, applicabili a tutte le ipotesi di gestione e di maneggio di beni e valori di cui si hanno obblighi di custodia), infatti, hanno la funzione di perimetrare le gestioni contabili di competenza di ciascun agente, sì da consentire la corretta imputazione di eventuali ammanchi e irregolarità (art. 181, comma 2, 3 e 4 RD. 827/24: *“La gestione degli agenti contabili comincia dalla data dell'assunzione del servizio, e termina col giorno della cessazione di esso. Al principio della gestione devono essere redatti processi verbali ed inventari, dai quali risulti la seguita consegna dell'ufficio ed il debito che l'agente assume. Con eguali atti, si accerta al termine della gestione il credito ed il debito dell'agente cessante”*).

Tuttavia, *“Ove detto passaggio di consegne non vi sia stato, la consolidata*

giurisprudenza di questa Corte (Cfr. SS.RR., sent. n. 657/1990 e Sez. giur. II Centr. App., sent. n. 557/2014 e n. 710/2014) ha affermato la responsabilità contabile solidale dei due agenti contabili per cui alla gestione di diritto del precedente agente contabile si affianca quella del successore, determinandosi una confusione di gestione tra i due rapporti, in virtù della quale comunque entrambi rispondono degli eventuali deterioramenti o ammanchi o dispersioni dei beni di cui sia incerto il momento storico in cui il danno si sia provocato (Cfr. C. conti, Sez. giur. Molise, sent n. 12/2020)” (Sez. Calabria. n. 44/2024).

E', quindi, nell'interesse degli agenti contabili, per evitare confusioni di gestione, provvedere a tracciare con idonea documentazione -anche al di fuori dello schema normativo sopra ricordato, che richiede l'intervento, oltre che dell'agente cessante e di quello subentrante, anche di un terzo rappresentante dell'Amministrazione - il passaggio da una gestione all'altra, consentendo così una puntuale separazione e imputazione delle responsabilità tra i diversi agenti succeduti nel tempo, a cui è connessa anche l'indefettibilità dell'obbligo di resa del conto giudiziale.

Infatti, *“il debito di custodia si caratterizza per il maneggio di denaro e/o di materie, e, in quest'ultimo caso, per la gestione di cassa o di magazzino (Sezione giurisdizionale Toscana sent. n. 56 del 3.3.2016; Seconda Sezione Appello sent. n. 963 dell'11.12.2017); di conseguenza è “l'esigenza di registrare e rendicontare tutti i movimenti della “gestione contabile” e il relativo risultato a saldo, cioè di giustificare il debito o il credito dell'agente contabile come risultato delle operazioni di “gestione” da lui compiute, che impone allo stesso la presentazione del conto giudiziale, in esito al quale la*

Corte dei conti provvede al “discarico” o all’addebito” (Sezione giurisdizionale Abruzzo sent. n. 62 del 15.7.2020), configurandosi, così, un obbligo restitutorio dei beni o delle materie in “deposito” (così, recentemente, Sez. Campania, n. 445/2024).

3.Nel caso in esame l’agente, all’atto dell’assunzione della custodia (1.1.2012), non si è premurata di verificare nemmeno se il numero di tessere in giacenza corrispondesse, per ciascuna tipologia, alle risultanze del registro nel quale vengono annotati i carichi e gli scarichi (per rilascio, perdita o annullamento) e ciò non ha fatto neppure al termine del primo esercizio, all’atto della redazione del conto giudiziale.

Omissione che, va sottolineato, l’agente ha inspiegabilmente reiterato per altre tre gestioni (2013, 2014 e 2015), nonostante per ciascuna di queste abbia presentato il relativo conto giudiziale: come confermato nella memoria difensiva, infatti, il primo ed unico controllo posto in essere dall’agente sulle giacenze è avvenuto nei primi giorni del 2016, in vista del passaggio delle consegne all’agente subentrante, al termine di una gestione svoltasi nell’arco di quattro esercizi (2012/2015).

Solo in quel momento l’agente avrebbe preso coscienza dell’esistenza di una significativa discrepanza tra il numero effettivo delle tessere in giacenza e i dati di chiusura dell’ultimo conto giudiziale depositato (al n. 51121, es. 2015) e, quindi, ha intrapreso (così testualmente nella relazione trasmessa alla RTS) una *“minuziosa ricostruzione confrontando il numero delle tessere rilasciate/annullate e annotate sull’apposito registro e il numero delle tessere scaricate (rilasciate/annullate) sul conto giudiziale a partire dall’anno 2000”*.

Come si desume dal testo della dichiarazione resa alla RTS, l'agente ha posto in essere l'attività di verifica in totale autonomia organizzativa e gestionale, *"in previsione dell'imminente scadenza dell'incarico di consegnatario"*, tanto più che connessa alla custodia delle tessere era anche la esclusiva custodia e tenuta del registro di carico e scarico: dunque, contrariamente a quanto sostenuto in memoria difensiva, la ricognizione dei beni in custodia era attività rientrante nelle autonome competenze dell'agente, che ben avrebbe potuto -e dovuto- effettuarla fin dall'inizio della gestione, a prescindere dal formale passaggio delle consegne, e comunque a conclusione di ogni periodo di gestione (in tal caso l'agente avrebbe potuto accertare, tra l'altro, anche l'errore relativo al mancato scarico nel conto giudiziale di competenza di una tessera mod. AT dalla stessa agente rilasciata nell'esercizio 2014).

Non può, quindi, essere messa in dubbio la non conformità della gestione dell'agente Ghirardello rispetto ai parametri normativi che l'avrebbero dovuta connotare, irregolarità che inficia anche il conto in esame, erroneamente riportante i dati di carico non conformi alle risultanze del registro, mentre le scritture di chiusura rappresenterebbero i dati effettivamente accertati, senza alcuna scrittura rettificativa.

Tuttavia, con riferimento a tale ultimo profilo, va evidenziato che né in sede istruttoria né nella presente fase collegiale è stato prodotto il registro di carico e scarico delle tessere, di talché non è possibile affermare la regolarità della gestione neppure limitatamente all'assenza (meramente dichiarata dall'agente alla RTS) di ammanchi o perdite.

Alla luce dei plurimi profili di irregolarità accertati non può dichiararsi la

regolarità del conto e l'agente non può essere ammesso a discarico.

4. Quanto alle spese di giudizio, essendo quest'ultimo stato definito in assenza di condanna, non vi è luogo a provvedere.

P.Q.M.

La Corte dei conti, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. **31961** del registro di segreteria promosso nei confronti di Simonetta Ghirardello in relazione al conto giudiziale n. 56526 depositato il 21 dicembre 2017

DICHIARA

irregolare il conto e, per l'effetto, non ammette a discarico l'agente.

Nulla per le spese.

Manda alla Segreteria per i seguiti di competenza.

Così deciso in Venezia, all'esito della camera di consiglio del giorno 18 aprile 2024

Il Giudice Relatore

Il Presidente

Daniela Alberghini

Marta Tonolo

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

Depositato in Segreteria il 12/09/2024

Il Funzionario Preposto

(firmato digitalmente)

Nadia Tonolo